

Pubblicato il 12/05/2021

Sent. n. 704/2021

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1840 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da [omissis], rappresentata e difesa dall'avvocato Fausto Falorni, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via de' Pucci n. 4;

contro

Comune di Cerreto Guidi, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Ollari, con domicilio eletto presso l'avvocato Riccardo Gaetani in Firenze, lungarno Vespucci n. 8;

per l'annullamento

dell'ordinanza del Comune di Cerreto Guidi n. [omissis], recante ingiunzione di demolizione; nonché di tutti gli atti presupposti, conseguenti e comunque connessi, tra cui la comunicazione di avvio del procedimento di cui alla nota prot. n. [omissis] ed il rapporto di violazione edilizia dell'Ufficio Polizia Municipale del [omissis];

del provvedimento del Comune di Cerreto Guidi n. [omissis], di diniego di accertamento di conformità in sanatoria; nonché di tutti gli atti presupposti, conseguenti e comunque connessi, tra cui la nota prot. n. [omissis], la nota prot. [omissis], il parere della Commissione Edilizia del [omissis];

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cerreto Guidi;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137;

Relatore nell'udienza del giorno 19 aprile 2021 il dott. Savio Picone;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

[omissis] ricorrente, titolare di uno stabilimento produttivo in via [omissis] nel Comune di Cerreto Guidi, otteneva l'autorizzazione unica SUAP n. [omissis] ed il permesso di costruire n. [omissis] per lavori di ampliamento.

Con verbale della Polizia Municipale del [omissis], venivano accertate difformità rispetto al progetto assentito.

Seguiva l'ordinanza n. [omissis], con la quale il Comune di Cerreto Guidi ingiungeva la demolizione delle opere ritenute abusive (in particolare, a fronte di un ampliamento autorizzato per mc 12.526, sarebbero stati realizzati mc 33.408, parzialmente ricadenti in zona agricola).

In data [omissis], relazione alle opere oggetto dell'ordinanza di demolizione, la ricorrente presentava istanza di accertamento di conformità.

Il Comune, con provvedimento del [omissis], sulla base del conforme parere della Commissione Edilizia del [omissis], respingeva la richiesta di sanatoria.

[omissis] impugna gli atti in epigrafe, l'ordine di demolizione (con il ricorso originario) ed il diniego di sanatoria (con i motivi aggiunti).

Si è costituito il Comune di Cerreto Guidi, svolgendo difese e chiedendo il rigetto dell'impugnativa. All'udienza del 19 aprile 2021 la causa è passata in decisione.

DIRITTO

Il ricorso originario è improcedibile, per effetto della presentazione dell'istanza di permesso in sanatoria e del successivo provvedimento di diniego (cfr., tra molte: TAR Toscana, sez. III, n. 1221 del 2020).

I motivi aggiunti sono fondati, con riguardo all'assorbente censura di difetto di motivazione.

Il provvedimento di diniego di sanatoria, nel richiamare testualmente il parere negativo della Commissione Edilizia, si fonda sulla laconica elencazione delle norme ostative:

l'art. 93 del Piano Strutturale, adottato con delibera n. 1 del 18 febbraio 2008;

gli artt. 4, 8, 9 e 25 del Regolamento Urbanistico (variante generale ricognitiva) approvato con delibera n. 12 del 10 marzo 2006;

l'art. 6 del Piano di Bacino del fiume Arno (stralcio assetto idrogeologico);

le norme tecniche per la realizzazione di strutture portanti in zona sismica;

l'art. 93 del Regolamento Edilizio, approvato con delibera n. 4 del 18 febbraio 2000;

gli artt. 5, 10, 21 e 28 del Regolamento Urbanistico, approvato con delibera n. 42 del 12 ottobre 2011;

l'art. 2 della legge regionale n. 21 del 2012;

gli artt. 59 e 62 del Regolamento Edilizio, approvato con delibera n. 59 del 2012.

Nella premessa del diniego non vi è alcun cenno alla consistenza, alla natura ed alla localizzazione degli abusi.

Il Comune non ha depositato alcun documento (ad eccezione della delibera di Giunta n. 63 del 2013 per la costituzione in giudizio). Il Comune ha replicato alle puntuali censure della ricorrente, in merito ai richiamati capi della motivazione, esclusivamente attraverso citazioni di giurisprudenza e considerazioni generiche su taluni istituti.

Tuttavia, secondo un principio noto e consolidato, neppure potrebbe ammettersi la motivazione postuma della decisione negativa, per il mezzo della difesa in giudizio (cfr. Cons. Stato, sez. VI, n. 3385 del 2021).

Il difetto di motivazione del provvedimento di diniego di sanatoria è perciò insanabile.

Dalla lettura delle molteplici norme di legge, di regolamento e di piani urbanistici, poste a fondamento del rigetto della domanda, non è possibile ricostruire l'iter logico e la correttezza tecnica e giuridica della decisione.

I provvedimenti di diniego dei titoli edilizi devono essere accompagnati da una motivazione specifica e dettagliata (cfr. Cons. Stato, sez. VI, n. 5325 del 2019; TAR Toscana, sez. III, n. 464 del 2020).

Il diniego di accertamento di conformità che non indichi i concreti elementi ostativi all'accoglimento della domanda è illegittimo, poiché l'Amministrazione è tenuta ad illustrare i presupposti di fatto e le motivazioni giuridiche sulle quali si fonda l'esercizio del potere, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, sia al fine di rendere edotti i destinatari del percorso logico seguito per giungere alla decisione sfavorevole, sia per consentire al giudice, eventualmente investito della questione, di sindacarne l'esito finale.

In conclusione, assorbite tutte le ulteriori censure, il provvedimento n. 18924 del 25 ottobre 2013 è viziato da difetto di motivazione e deve essere annullato, restando salvo il potere del Comune di Cerreto Guidi di riesaminare la domanda di accertamento di conformità della società ricorrente.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara improcedibile ed in parte lo accoglie, nei sensi di cui in motivazione.

Condanna il Comune di Cerreto Guidi al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente, nella misura di euro 3.000,00 (oltre i.v.a., c.p.a. ed accessori di legge).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto in video conferenza secondo quanto disposto dall'articolo 25, comma 2, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, con l'intervento dei magistrati:

Alessandro Cacciari, Presidente

Savio Picone, Consigliere, Estensore

Giovanni Ricchiuto, Consigliere

L'ESTENSORE

Savio Picone

IL PRESIDENTE

Alessandro Cacciari

IL SEGRETARIO